

DELIBERA 1° dicembre 2016.

Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Ripartizione risorse quote anni 2015 e 2016 (articolo 1, comma 7, legge n. 144/1999). (Delibera n. 73/2016).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare l'art. 1, comma 7, che prevede l'istituzione di un Fondo da ripartire, previa deliberazione di questo Comitato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, finalizzato al cofinanziamento delle attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso le Amministrazioni centrali e regionali (Nuclei), ivi comprese le funzioni orizzontali, rappresentate dal ruolo di coordinamento in capo a questo Comitato e dal sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), istituito presso questo Comitato;

Visto l'art. 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), in base alla quale le risorse stanziate per il Fondo potranno cofinanziare, tra l'altro, l'avvio del sistema MIP e le spese relative al funzionamento della rete dei Nuclei e al ruolo di coordinamento svolto da questo Comitato;

Visto l'art. 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, il quale stabilisce che, per le finalità del MIP, ogni nuovo progetto di investimento pubblico sia dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), in seguito al quale risultano esclusi dal riparto i Nuclei delle Province autonome di Trento e Bolzano a titolo di concorso delle medesime Province al riequilibrio di finanza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino Alto Adige);

Visti gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m., concernenti rispettivamente l'utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP), per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, e la sanzione per il suo mancato utilizzo;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche», ove si prevede che i Ministeri individuano nei Nuclei gli organismi responsabili delle attività di valutazione;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove si prevede che il Codice identificativo di gara (CIG) non può essere rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del Codice unico di progetto, obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni;

Considerate le riduzioni di stanziamento per le spese di funzionamento sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli anni 2015 e 2016 attuate in conseguenza di quanto disposto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) e 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016);

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2014 e 21 dicembre 2015, di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assegnano rispettivamente 3.272.500 euro per il 2015 e 2.878.663 euro per il 2016 al Fondo per il funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle Amministrazioni centrali e regionali dello Stato, nonché per le cosiddette funzioni orizzontali previste ai sensi della legge n. 144/1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262, previsto dall'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 228/2011, e recante «Disciplina dei nuclei istituiti presso Amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire supporto tecnico alla programmazione, valutazione e monitoraggio degli interventi pubblici»;

Vista la delibera n. 14 del 28 gennaio 2015 (G.U. n. 110/2015) con la quale questo Comitato ha ripartito il Fondo per gli anni 2013-2014, secondo i criteri di cui in particolare al punto 4, prevedendo tra l'altro che tutti i Nuclei inviino una relazione annuale, entro il 30 ottobre di ogni anno, sulle attività svolte e sulla spesa sostenuta a valere sia sulle assegnazioni di questo Comitato sia sul cofinanziamento da parte delle Amministrazioni di appartenenza;

Tenuto conto che, nel biennio 2015-2016, sino alla data di adozione della presente delibera, sono risultati attivi, fra le Amministrazioni centrali, i Nuclei del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute e della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare che:


il Nucleo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è stato equiparato ad organo collegiale a partecipazione onorifica, sino all'entrata in vigore dell'art. 214, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

il Nucleo del Ministero della salute è organo collegiale a partecipazione onorifica;

i Nuclei del Ministero della giustizia, del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stati istituiti ma non sono risultati operativi;

Ritenuto opportuno, con riferimento alle cosiddette funzioni orizzontali, comprensive del sistema MIP/CUP e delle attività di raccordo, indirizzo e coordinamento tecnico-funzionale dei Nuclei, confermare queste ultime in capo al DIPE, in collaborazione con il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP);

Ritenuto, data la riduzione nella dotazione del Fondo, che per il solo biennio in esame le attività di raccordo poste in capo al DIPE siano svolte senza aggravio per lo stesso Fondo;



Considerata la necessità di garantire presso questo Comitato il funzionamento del sistema MIP/CUP, e visto in particolare che: la mancata apposizione del CUP è sanzionata con ammende e impedisce il rilascio del Codice identificativo di gara (CIG) da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione; il numero di utenze CUP cui fornire supporto amministrativo e informatico ammonta ormai a oltre 67.000; l'ammontare di interventi monitorati con la banca dati MIP ha superato i 106 miliardi di euro, includendo tutti gli investimenti di cui ai Contratti di programma ANAS e RFI, nonché quelli di 20 Autorità portuali e di 14 Concessionari autostradali; il sistema MIP/CUP è alla base del monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle infrastrutture prioritarie, e ha anche consentito di attivare monitoraggi su interventi più circoscritti, tra cui quello sui contributi ai privati per la ricostruzione a seguito del terremoto in Emilia Romagna del 2012 e quello relativo alle opere di completamento nei comuni di cui alla delibera di questo Comitato n. 38 del 10 aprile 2015;

Considerato quindi il crescente ruolo strategico assunto dal sistema MIP/CUP per le attività di monitoraggio degli interventi, e ritenuto opportuno garantire, a partire dal riparto oggetto della presente deliberazione, uno stanziamento minimo annuo per il finanziamento delle spese da sostenere al riguardo;

Acquisito nel corso della seduta del 21 luglio 2016 il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

Ritenuto opportuno accogliere solo parzialmente, nella misura di 200.000 euro, la richiesta di reintegro della quota del Fondo da destinare alle Regioni, e dare seguito alla proposta di attivazione di un tavolo interistituzionale per la formulazione di nuovi criteri condivisi di riparto regionale, entrambe espresse nel parere di cui al punto precedente;

Ritenuto opportuno concedere una assegnazione forfettaria minima ai Nuclei delle Amministrazioni centrali non operativi ovvero con partecipazione a titolo onorifico;

Vista la nota prot. DIPE 5670-P del 1° dicembre 2016, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;


Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri nelle funzioni di Segretario di questo Comitato;

Delibera:

1. È approvato il riparto, per gli anni 2015 e 2016, del Fondo ex art. 1, comma 7, legge n. 144/1999, secondo lo schema di cui alla tabella 1:

Tabella 1: Ripartizione biennio 2015-2016 Fondo di cui all'art. 1, comma 7, legge n. 144/99 (importi in euro)

| | 2015 | 2016 | 2015-2016 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| NUCLEI REGIONALI | | | |
| Abruzzo | 80.900 | 71.663 | 152.563 |
| Basilicata | 54.341 | 48.137 | 102.478 |
| Calabria | 89.448 | 79.234 | 168.682 |
| Campania | 189.681 | 168.023 | 357.704 |
| Emilia-Romagna | 106.439 | 94.286 | 200.725 |
| Friuli V-Giulia | 53.831 | 47.684 | 101.515 |
| Lazio | 130.751 | 115.822 | 246.573 |
| Liguria | 66.079 | 58.534 | 124.612 |
| Lombardia | 215.351 | 190.762 | 406.113 |
| Marche | 41.262 | 36.551 | 77.813 |
| Molise | 59.005 | 52.268 | 111.273 |
| Piemonte | 113.227 | 100.299 | 213.526 |
| Puglia | 145.879 | 129.222 | 275.101 |
| Sardegna | 97.836 | 86.665 | 184.501 |
| Sicilia | 184.256 | 163.218 | 347.475 |
| Toscana | 103.886 | 92.024 | 195.910 |
| Umbria | 42.036 | 37.236 | 79.272 |
| Valle d'Aosta | 65.561 | 58.075 | 123.636 |
| Veneto | 111.617 | 98.872 | 210.489 |
| TOTALE REGIONI | 1.951.385 | 1.728.576 | 3.679.960 |
| NUCLEI AMMINISTRAZIONI CENTRALI | | | |
| Infrastrutture e trasporti | 25.000 | 44.992 | 69.992 |
| Interno | 87.343 | 34.026 | 121.370 |
| Giustizia | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
| Salute | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
| PCM-DIPE | 116.886 | 45.535 | 162.421 |
| Agricoltura | - | 20.000 | 20.000 |
| Beni Culturali | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
| TOTALE AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 304.229 | 204.553 | 508.783 |
| FUNZIONI ORIZZONTALI | | | |
| Sistema MIP/CUP | 900.000 | 900.000 | 1.800.000 |
| PCM-NUVAP | 116.886 | 45.535 | 162.421 |
| TOTALE FUNZIONI ORIZZONTALI | 1.016.886 | 945.535 | 1.962.421 |
| TOTALE GENERALE | 3.272.500 | 2.878.663 | 6.151.163 |



2. In relazione alle prossime assegnazioni a valere sul Fondo di cui al punto 1., viene riconosciuto al Sistema MIP/CUP un contributo annuo minimo di 900.000 euro.

3. Il DIPE procederà alla istituzione di un tavolo tecnico interistituzionale per la formulazione di nuovi criteri di riparto delle somme assegnate, a valle del macro riparto, ai Nuclei delle Amministrazioni centrali e regionali.

Roma, 1° dicembre 2016

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze
con funzioni di vice Presidente
PADOAN*

*Il Segretario
LOTTI*

*Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 273*

17A02407

CIRCOLARI

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

CIRCOLARE 17 marzo 2017, n. 1/2017.

Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015).

Premessa.

Il decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, all'art. 20, comma 3, lettera b) identifica nell'Agenzia per l'Italia digitale l'organismo che «detta indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di sicurezza informatica».

La direttiva del 1° agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei ministri impone l'adozione di standard minimi di prevenzione e reazione ad eventi cibernetici. Al fine di agevolare tale processo, individua nell'Agenzia per l'Italia digitale l'organismo che dovrà rendere prontamente disponibili gli indicatori degli standard di riferimento, in linea con quelli posseduti dai maggiori partner del nostro Paese e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Art. 1.

S c o p o

Obiettivo della presente circolare è indicare alle pubbliche amministrazioni le misure minime per la sicurezza ICT che debbono essere adottate al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i loro sistemi informativi.

Le misure minime di cui al comma precedente sono contenute nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente circolare.

Art. 2.

Amministrazioni destinatarie

Destinatarie della presente circolare sono le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3.

Attuazione delle misure minime

Il responsabile dei sistemi informativi di cui all'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ovvero, in sua assenza, il dirigente allo scopo designato, ha la responsabilità della attuazione delle misure minime di cui all'art. 1.

Art. 4.

Modulo di implementazione delle MMS-PA

Le modalità con cui ciascuna misura è implementata presso l'amministrazione debbono essere sinteticamente riportate nel modulo di implementazione di cui all'allegato 2, anch'esso parte integrante della presente circolare.

Il modulo di implementazione deve essere firmato digitalmente con marcatura temporale dal soggetto di cui all'art. 3 e dal responsabile legale della struttura. Dopo la sottoscrizione esso deve essere conservato e, in caso di incidente informatico, trasmesso al CERT-PA insieme con la segnalazione dell'incidente stesso.

Art. 5.

Tempi di attuazione

Entro il 31 dicembre 2017 le amministrazioni dovranno attuare gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Roma, 17 marzo 2017

Il presidente: SAMARITANI

